

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

**col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di collaborazione culturale e scientifica firmato con il Governo dell'Uzbekistan rientra nel filone degli accordi quadro che l'Italia sta realizzando soprattutto nei confronti dei paesi dell'Est europeo sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Vengono definiti innanzi tutto i campi di attività nei quali la collaborazione dovrà svilupparsi, come l'istruzione e l'insegnamento delle reciproche lingue, la cooperazione universitaria, la partecipazione a manifestazioni culturali e lo scambio di informazioni sulla conservazione del patrimonio archeologico.

Si intendono organizzare convegni, seminari, istituire borse di studio e corsi di formazione, promuovendo la partecipazione di strutture universitarie e di enti di ricerca.

Si prevede l'istituzione di una commissione mista che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi pluriennali, i principi enunciati nell'accordo.

Considerato l'interesse dell'Italia ad aprire per questa via i contatti bilaterali con un paese che si annuncia di crescente interesse economico per i prossimi anni, si sollecita l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

CORRAO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 e in lire 561 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1997, in lire 540 milioni per l'anno 1998 ed in lire 561 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno **1998**, in lire 540 milioni per l'anno **1999** e in lire 561 milioni annue a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Identico.

